

La seconda fase del sistema AVA

Massimo Castagnaro
Coordinatore AVA - Consiglio Direttivo ANVUR
massimo.castagnaro@anvur.org

Ferrara, 24.10.2013

Accreditamento iniziale



Accreditamento periodico

Prerequisiti di qualità



Valutazione della qualità



LE BASI NORMATIVE DEL SISTEMA AVA

✓ DPR 1 febbraio 2010, n. 76, art. 3 (Attività, criteri e metodi)

d)

- predispone, ... **procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti**,
- fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti
- ne cura l'analisi e la pubblicazione soprattutto con modalità informatiche;

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art 5 (Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario), comma 3.

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ... ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di un **sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari** di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di **specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR** per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti **didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art 5 (Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario), comma 3.

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ... ai seguenti principi e criteri direttivi:

b) introduzione di un **sistema di valutazione periodica** basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, **da parte dell'ANVUR**, dell'**efficienza** e dei **risultati** conseguiti nell'ambito **della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art 5 (Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario), comma 3.

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ... ai seguenti principi e criteri direttivi:

c) potenziamento del **sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività** da parte delle università, anche avvalendosi dei **propri nuclei di valutazione** e dei contributi provenienti dalle **commissioni paritetiche** di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art 5 (Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario), comma 3.

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ... ai seguenti principi e criteri direttivi:

d) definizione del **sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei** in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo **le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore;**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art 5 (Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario), comma 3.

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ... ai seguenti principi e criteri direttivi:

d) previsione di **meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati** di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate;

**DPR 1 febbraio 2010,
n. 76**

**Legge 30 dicembre
2010, n. 240**

Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università ...)

Sistema A.V.A.

Il sistema AVA Tempistiche

- 05.2012 – pubblicazione del primo documento su AVA (Documento A) allo scopo di raccogliere osservazioni, considerazioni ed elementi critici.
- 06.2012 – pubblicazione del secondo documento AVA (documento B) contenete la proposta degli indicatori (AI, AP, e VP) e dei compiti specifici dei NdV, presidi, CP, rilevazione opinione degli studenti.
- Luglio 2012 – Approvazione del documento finale da parte del CD ANVUR e sua pubblicazione

Il sistema AVA

Le giornate di In-formazione

- 10.2012/01.2013 – eventi di In-formazione in circa 20 sedi universitarie a scopo informativo, di condivisione e di raccolta di suggerimenti/considerazioni/elementi critici
- 01.2013 – pubblicazione di una secondo versione finale del documento AVA contenete variazioni derivanti da suggerimenti e proposte durante le giornate di In-formazione
- 30.01.2013 – Emanazione DM 47/2013 di recepimento del sistema AVA

**DPR 1 febbraio 2010,
n. 76**

**Legge 30 dicembre
2010, n. 240**

Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università ...)

Sistema A.V.A.

DM 30 gennaio 2013 n. 47 (Adozione del sistema AVA)

Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università ...)

Legge 30 dicembre
2010, n. 240

DPR
n. 76

Autovalutazione

Coerenza con le ESG

AQ

Sistema di
verifica (visite in
loco)

Sistema A.V.A.

D.Lgs e coerenza con le ESG

3.2 Status ufficiale

Standard:

Le agenzie dovrebbero ricevere formale riconoscimento quali strutture operanti nell'ambito dell'assicurazione esterna della qualità da parte delle competenti autorità pubbliche nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore → **ENQA** (the European Association for Quality Assurance in Higher Education)

3.6 Indipendenza

Standard:

Le agenzie dovrebbero essere **indipendenti** e risultare **autonomamente responsabili** del proprio operato; le conclusioni e raccomandazioni contenute nei loro rapporti non devono essere influenzate da terzi, ad esempio dalle istituzioni di istruzione superiore, dai ministeri o da altre parti interessate.

Linee guida:

Le agenzie dovranno dimostrare la propria indipendenza in vari modi:

- **l'autonomia operativa dalle istituzioni di istruzione superiore e dai governi** deve essere garantita mediante documenti ufficiali (ad es. atti di governo o legislativi);
- **la progettazione e l'attuazione di metodi e procedure**, la nomina e la designazione di esperti esterni e la determinazione dei risultati dei processi di assicurazione della qualità **devono avvenire autonomamente e in modo indipendente da governi**, istituzioni di istruzione superiore e **organismi politici**;
- le principali parti interessate nell'ambito dell'istruzione superiore, e in particolare gli studenti/discenti, dovranno essere consultati nel corso dei processi di assicurazione della qualità; tuttavia l'esito finale delle attività di assicurazione della qualità rientra tra le responsabilità esclusive dell'agenzia.

3.7 Criteri e processi di assicurazione esterna della qualità adottati dalle agenzie Standard:

Processi, criteri e procedure adottati dalle agenzie dovrebbero essere stabiliti preventivamente ed essere **resi noti al pubblico**.


Di norma essi includono:

- un'**autovalutazione** o una procedura analoga da parte dell'ente soggetto a valutazione;
- una **valutazione esterna ad opera di un gruppo di esperti**, eventualmente coadiuvato da uno o più rappresentanti degli studenti, e una o più visite in loco a discrezione dell'agenzia che effettua la valutazione;
- **la pubblicazione di un rapporto finale**, che deve includere decisioni, raccomandazioni e altri esiti formali;
- una **procedura di follow-up** per l'esame delle azioni adottate dall'ente sottoposto a valutazione, alla luce delle raccomandazioni contenute nel rapporto.




Caso Svezia

Il sistema AVA




Accreditamento iniziale 2013-2014 Atenei e Corsi di Studio



Accreditamento iniziale 2013-2014

Corsi di nuova attivazione



- 92 CdS (L, LM, LMCU)
- 19 proposti per il non accreditamento (L, LM, LMCU)

Cause principali di non accreditamento

A. Ricognizione della domanda di formazione


- Discordanza/incoerenza tra obiettivi del corso e organizzazioni/figure professionali/parti sociali consultate
- Consultazioni generiche e prive di informazioni circa competenze, conoscenze e abilità richieste

B. Coerenza interna del CdS

- Discordanza/incoerenza tra obiettivi del corso/esiti degli apprendimenti attesi ed aree formative
- Mancanza delle attività formative previste (es. curricula non identificati)

C. Organizzazione AQ

- Genericità delle informazioni
- Informazioni non presenti



Il sistema AVA

Cosa non è l'accREDITAMENTO periodico

“Il processo stabilito dal decreto prevede un accreditamento iniziale, che meglio sarebbe chiamare autorizzazione preventiva, fondato sulla verifica del rispetto di parametri puramente numerici, e un **accreditamento periodico che corrisponde alla conferma dell'autorizzazione, sulla base della verifica del mantenimento di tali parametri.** Soltanto i corsi di studio che rispettano i requisiti stabiliti sono “autorizzati” ad essere attivati. Con il **modello “autorizzativo”** vengono meccanicisticamente verificati a priori alcuni indicatori numerici.”

“L'insistere su vincoli numerici a priori, senza tenere conto della realtà in cui si opera, porterà alla chiusura **di corsi di studio validi** e molto frequentati in modo indipendente dalla qualità effettiva dell'offerta formativa e lascerà in vita corsi di studio dei quali **si potrebbe tranquillamente fare a meno**”.

Il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo (AQ):


è **uno strumento** per il miglioramento continuo della qualità delle attività accademiche

e coinvolge perciò tutto il personale docente e amministrativo

Per le attività formative, l'AQ impegna fattivamente:

- **Gli Organi di Governo dell'Ateneo**
- **Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo - NdV**
- **Il Presidio della Qualità di Ateneo - PQA**
- **Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti - CP**
- **Tutti i Corsi di Studio - CdS**

- **Organizzazione della AQ di Ateneo**



**IL MODELLO DI VALUTAZIONE ESTERNA
DELLE UNIVERSITA' E DEI CORSI DI STUDIO -
L'ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO**

Accreditamento Periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari

- ogni sede ed ogni CdS dovranno sottoporsi ad Accreditamento Periodico (da Aprile 2014)
- accertamento della presenza dei requisiti di Accreditamento Periodico (verifica dei requisiti di AQ di sede e, a campione, di AQ dei CdS)
- visite in loco e monitoraggio

Le procedure di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari già attivi

Accreditamento periodico – Adempimenti dell'ANVUR

Sulla base della documentazione inviata, l'ANVUR:

- a partire dal 30 aprile 2014 dispone in modo sistematico le visite in loco da parte di Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) per l'Accreditamento Periodico delle sedi e, contestualmente, di un campione dei corsi di studio ($\cong 10\%$) per ogni ateneo visitato (Accreditamento Periodico dei CdS)
- programmerà annualmente visite a campione di singoli corsi di studio ($\cong 10\%$) da parte di CEV (Accreditamento Periodico dei CdS)
- accordi/convenzioni con organismi di Valutazione riconosciuti da ENQA (Accreditamento Periodico dei CdS)

Le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) e le visite in loco

A. Tipologia

1. Esperti di sistema (AQ Istituzionale)
2. Esperti disciplinari
3. Esperti per Corsi erogati a distanza (esperti telematici)
4. Studenti

Le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) e le visite in loco

B. Procedure di selezione

1. Call multiple specifiche per ogni tipologia
2. Selezione degli idonei
3. Formazione specifica
4. Inserimento nell'albo
5. Scelta degli esperti da inserire nelle CEV (specifico regolamento)

Le Commissioni di Esperti della Valutazione e le visite in loco

C. Elaborazione di linee guida secondo la tipologia di valutazione

1. Valutazioni istituzionali (gruppi di lavoro)
2. Valutazioni a campione di CdS (gruppi di lavoro)
3. Valutazioni pre-attivazione

Le Commissioni di Esperti della Valutazione e le visite in loco

D. Le visite in loco

1. Composizione delle CEV
2. Analisi della documentazione a disposizione
3. Visita alla sede
4. Elaborazione del primo rapporto di valutazione
5. Fase di condivisione del rapporto di valutazione
6. Giudizio finale del CD ANVUR

Le Commissioni di Esperti della Valutazione e le visite in loco

E. Valutazione del lavoro dei singoli esperti delle CEV

Accreditamento Periodico delle sedi

Stato	Definizione	Conseguenze sulla sede
Non accreditamento	Sede universitaria non idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale o con criticità importanti sui Requisiti di AQ 1-4	Soppressione Fusione Federazione
Accreditamento condizionato	Sede universitaria idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale ma con riserve sui requisiti di AQ 1-4	Autorizzazione temporanea
Accreditamento soddisfacente	Sede universitaria idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale e in cui sono soddisfatti a livelli soglia i requisiti di AQ 1-4	Autorizzazione per 5 anni
Accreditamento pienamente positivo	Sede universitaria idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale e in cui sono pienamente soddisfatti i requisiti di AQ 1-4	Autorizzazione per 5 anni

Accreditamento Periodico dei corsi di studio

Stato	Definizione	Conseguenze sul corso
Non accreditamento	Corso di studio non idoneo ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale o con criticità importanti sul Requisito di AQ 5	Soppressione Fusione Federazione
Accreditamento condizionato	Corso di studio idoneo ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale ma con riserve sul requisito di AQ 5	Autorizzazione temporanea
Accreditamento soddisfacente	Corso di studio idoneo ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale e in cui è soddisfatto a livello soglia il requisito di AQ 5	Autorizzazione per 5 anni
Accreditamento pienamente positivo	Corso di studio idoneo ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale e in cui è pienamente soddisfatto il requisito di AQ 5	Autorizzazione per 5 anni

VQR



**Autovalutazione della ricerca
(SUA-RD)**